

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 giugno 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 giugno 2022, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00091) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2022.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione autonoma Valle d'Aosta. (22A03768)..... Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2022.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (22A03769)..... Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2022.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna. (22A03770)..... Pag. 68



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 giugno 2022, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 2022

MATTARELLA

BRUNETTA, *il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE
2022, N. 36

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacità del personale» e dopo le parole: «della pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti»;

al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono aggiun-

te le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «n. 56, di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto» e le parole: «un indirizzo PEC» sono sostituite dalle seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»;

al secondo periodo, la parola: «realizzata» è sostituita dalla seguente: «effettuata» e dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

al terzo periodo, le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;


al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale è esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane»;



al secondo periodo, le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso art. 35-*quater*:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,»;

alla lettera a):

al primo periodo, dopo le parole: «lingua straniera» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini»;

al terzo periodo, le parole: «e profondità» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondità»;

alla lettera c), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»

alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «lavorative pregresse e pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «scelta organizzativa dell'amministrazione precedente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53".

3-*ter*. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: «, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

3-*quater*. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: "quindici giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni" e, al comma 4, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni";

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

4-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;


al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «è inserito» il segno di interpunzione «,» è soppresso;



la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico”»;

al comma 2, le parole: «lettera *a*).» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a*).».

All’articolo 5:

al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le pari opportunità».

All’articolo 6:

al comma 1:

all’alinea, le parole: «All’articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «All’articolo 30 del»;

alla lettera *a*), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera *b*):

al capoverso 1-*quater*, le parole: «di cui al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole: «corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

al capoverso 1-*quinqües*, le parole: «o distacchi, sono» sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;

al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria funzionalità» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui»;

al comma 5, capoverso 3-*bis*, al primo periodo, le parole: «al proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie unità di personale impiegate» e, al secondo periodo, le parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse;

al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. All’articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell’espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell’anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee”».

All’articolo 7:

al comma 1:

alla lettera *a*), numero 1), dopo la parola: «6-*bis*» è inserita la seguente: «, alinea,»;

alla lettera *c*), capoverso 2-*bis*, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) all’articolo 10, comma 1, le parole: “adeguato supporto alla” sono sostituite dalle seguenti: “adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di”»;

al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “, entro il 30 luglio 2022,”»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All’articolo 73, comma 1-*bis*, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “d’ufficio o” sono soppresse.


2-*ter*. L’articolo 106, comma 1, lettera *c*), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

2-*quater*. Nei casi indicati al comma 2-*ter*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

2-*quinqües*. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito dal seguente: “Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative”».

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione). — 1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e so-



ciali di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)".

2. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima data, cessa dalle sue funzioni il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione".

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

alla rubrica, dopo la parola: «proroga» è inserita la seguente: «per».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «da almeno due anni» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,

n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «procedimento di cui» è inserita la seguente: «al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale".

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 11:

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» è inserita la seguente: «e»;

al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n. 107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n. 107 del»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale"».

All'articolo 12:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) il Vicepresidente, se nominato"»;



la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) all'articolo 7, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-*ter*. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni”»;

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato”»;

alla lettera *c*), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

alla lettera *d*), numero 3), le parole: «della SNA,» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;

alla lettera *e*):

al capoverso 2-*ter*, le parole: «delle sue attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

al capoverso 2-*septies*, le parole: «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, commi 6 o 5-*bis*»;

dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) all'articolo 14, al comma 2 è premesso il seguente:

“1-*ter*. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023”;

e-ter) all'articolo 14, il comma 1-*bis* è abrogato»;

al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “Fino al 31 dicembre 2026,” sono soppresse»;

al comma 3, le parole: «lettere *b*), *c*) ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti «lettere *c*), *e*) ed *e-bis*)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *b-bis*), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono inserite le seguenti: «della posizione».

All'articolo 14:


al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche”;



b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

“1-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell’offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

1-ter) facoltà di disciplinare l’istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell’ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all’articolo 1, con l’applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale”.

4-quater. Nell’ambito dei processi di statizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’Elenco A e l’Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d’istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica);

al comma 5:

la numerazione del capoverso 1-bis) è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (*Gruppi e settori scientifico-disciplinari*). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all’indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2015.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L’aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l’aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro”.

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-quater. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-quinquies. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “decreti di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

6-sexies. All’articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: “frontale”, ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: “per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste”;

b) al terzo periodo:

1) la parola: “frontale” è sostituita dalle seguenti: “per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste”;



2) dopo le parole: “della diversità dei” sono inserite le seguenti: “gruppi e dei”;

3) le parole: “decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di ateneo, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168”.

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (*Contratti di ricerca*). — 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati ‘contratti di ricerca’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l’indicazione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l’aderenza del progetto di ricerca proposto all’oggetto del bando e il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito *internet* dell’ateneo, dell’ente o dell’istituzione, del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all’articolo 24. Possono altresì

concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l’accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L’importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l’attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.


9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

6-octies. All’articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “*master* universitario di secondo livello” sono aggiunte le seguenti: “o l’essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “*master* universitario di secondo livello” sono inserite le seguenti: “o al contratto di ricerca”.

6-novies. Le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma *6-septies* del presente articolo, mediante l’indicazione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono con-



sentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-*septies* del presente articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando”;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: “I destinatari” sono inserite le seguenti: “dei contratti di cui al comma 1”;

2) alla lettera a), le parole: “settore concorsuale” sono sostituite dalle seguenti: “gruppo scientifico-disciplinare”;

3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3”;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto”;

d) al comma 4, le parole: “di cui al comma 3, lettere a) e b),” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito *internet* dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione”;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

“5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento”;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: “lettera b),” sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: “, lettere a) e b),” sono soppresse;

l) al comma 9-*ter*, le parole: “, lettera b),”, ovunque ricorrono, e la parola: “triennale” sono soppresse;

m) dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

“9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.


6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: “, lettera b)” fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: “lettera b),” sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),



della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo.

6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-*bis* del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-*septies* del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-*septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione


del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del pre-



detto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-*decies*, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*vicies*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

“Art. 24-*ter* (Tecnologi a tempo indeterminato). — 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*”.

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-*ter* prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6-*vicies bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6-*vicies ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: “, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato” sono soppresse.

6-*vicies quater*. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 4-*bis*, le parole: «alla terza area funzionale, fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III, posizione economica»;

al capoverso 4-*ter*, le parole: «e una spesa pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «e ad»;

al capoverso 4-*quater*, le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 236».

